

TAR Emilia Romagna, Sez. II, 2 settembre 2004 n.2374; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 ottobre 2004 (C.C. 4 giugno 2004), n. 6757.

3) QUANTO AI DD.AA. NN. 46/GAB, 47/GAB , 48/GAB, 49/GAB, 50/GAB, 51/GAB, 52/GAB, 53/GAB e 54/GAB del 13 giugno 2014:

# I

VIOLAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 18, COMMI 1 E 4, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Con i decreti sopra indicati, adottati contestualmente al calendario venatorio, l'Assessore alle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, in asserita conformità alle previsioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del C.V. e 12 dell'allegato "A" al C.V..

Può fondatamente affermarsi che tali decreti sono radicalmente illegittimi per essere stati emanati in assenza di preventivo ed obbligatorio parere ISPRA, dunque in violazione dell'art. 18, comma 4, della L. n. 157 e dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.